



Committente: SOC. SAMMI S.R.L. VIA CAMILLO HAJECH, 14 20129 - MILANO C.F./P.IVA: 03577900966 Amministratore unico: Sig.ra Chiara Mapelli (C.F. MPL CHR 75A43 F205A)	Titolarieta' Conduuttore	Firme
Localita' COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) VIA CERVARA, 10 - N.C.E.U. FG. 12, MAPP.LI 199, 308, 310	<input checked="" type="checkbox"/> S.U.A. <input type="checkbox"/> Aut. Paesaggistica <input type="checkbox"/> Variante <input type="checkbox"/> Sanatoria	
Progetto STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO E CONTESTUALE RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DI PORZIONE DI FABBRICATO RICOMPRESA TRA IL CHIOSTRO ED IL CORPO CONVENTUALE CON INSERIMENTO DI ASCENSORE PER DISABILI E REALIZZAZIONE DI DUE SERRE NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE TURISTICO CULTURALE DELL'EX CONVENTO DI SAN GIROLAMO DELLA CERVARA. INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEGLI ELABORATI E DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ISTANZA DEL 28/03/2018 AVENTE PROT. 11918		
Oggetto della tavola S.U.A. - STRALCI CARTOGRAFICI E NORMATIVI VINCOLO MONUMENTALE, P.T.C.P., P.R.G., PIANO ENTE PARCO	Tav. n. D1	
Progettista: Architetti Fazio Piscitello Associati Via F. Vinelli 9/6 - 16043 Chiavari (GE) Tel. 347/0343578 - mail: davide.piscitello@afpa.it	Data: NOVEMBRE 2024	
	Aggiornamento: MAGGIO 2025	
Collaboratore:	Timbro  <i>Davide Piscitello</i>	



STRALCIO VINCOLO PAESAGGISTICO COD. 070247

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del promontorio di Portofino, sito nell'ambito dei comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 aprile 1926, n. 765, contenente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, soggiorno o di turismo;

Ritenuto che, a mente dell'art. 2 della citata legge, i comuni di Recco, di Portofino, di Santa Margherita Ligure, di Rapallo sono stati riconosciuti come stazioni di cura, soggiorno o di turismo e, come tali, per il disposto del successivo art. 21 i relativi territori sono protetti dalla legge 21 giugno 1922, n. 778, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1936, col quale, su conforme parere della Consulta per la tutela delle bellezze naturali, il promontorio di Portofino, comprendente territori appartenenti ai comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli, viene sottoposto alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Ritenuto che lo stesso decreto Ministeriale 16 marzo 1936 venne affisso al pubblico, per la durata di mesi sei, nell'albo del sopra nominati Comuni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Ritenuto che la Commissione per le bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Genova, nell'adunanza del 18 luglio 1947, prendendo in esame il vincolo paesistico esistente nel promontorio di Portofino, ha espresso il parere di rinnovare il vincolo stesso e anzi di estenderlo in altre zone, anche urbane, dei comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli, atteso il loro notevole interesse pubblico, ed ha pertanto proposto che sia rinnovato ed esteso il vincolo d'insieme, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul promontorio di Portofino come appresso descritto e delimitato:

torrente Recco a Recco, la strada statale Aurelia dal ponte sul torrente Recco fino allo sbocco della Galleria di Ruta, dalla Galleria di Ruta alla Chiesa di San Lorenzo compresa una striscia di terreno a nord di m. 50, dalla Chiesa di San Lorenzo per la via secondaria vicinale di San Gioacchino e per la strada comunale Costa dei Merelli, e dalla strada comunale Oriundo e strada vicinale del Tombeo e strada comunale di San Lorenzo sino alla confluenza di questa con la strada Aurelia e da questa sino al ponte sul torrente Boate in comune di Rapallo e da questo torrente fino al mare;

Ritenuto che nel caso in esame, ricorrono gli estremi per la apposizione dell'accennato vincolo d'insieme, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul predetto promontorio di Portofino, in quanto, oltre a una ricca vegetazione arborea e a singolarità geologiche, esso possiede complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonché quadri naturali e punti di vista o belvederi accessibili al pubblico da cui si gode la visione di gran parte della Riviera Ligure;

Ritenuto che è stato ottemperato a quanto disposto dall'art. 2 della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, circa la pubblicazione dell'elenco degli immobili nell'albo dei comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli;

Decreta:

Il promontorio di Portofino, comprendente territori appartenenti ai comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli — qui appresso descritto e delimitato — ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute nella legge stessa, in quanto, oltre a una ricca vegetazione arborea e a singolarità geologiche, il promontorio predetto possiede complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonché quadri naturali e punti di vista o belvederi accessibili al pubblico, da cui si gode la bellezza panoramica di gran parte della Riviera Ligure: torrente Recco a Recco, la strada statale Aurelia dal ponte sul torrente Recco fino allo sbocco della Galleria di Ruta, dalla Galleria di Ruta alla Chiesa di San Lorenzo compresa una striscia di terreno a nord di m. 50, dalla Chiesa di San Lorenzo per la via secondaria vicinale di San Gioacchino e per la strada comunale Costa dei Merelli, e dalla strada comunale Oriundo e strada vicinale del Tombeo e strada comunale di San Lorenzo sino alla confluenza di questa con la statale Aurelia e da questo torrente fino al mare.

Il presente decreto viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La competente Soprintendenza ai monumenti di Genova avrà cura che i comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli provvedano all'affissione al pubblico della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto nei rispettivi albi, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* per la planimetria della zona vincolata.

La stessa Soprintendenza ai monumenti comunicherà poi al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 giugno 1954

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Genova

Elenco compilato nella seduta del 18 luglio 1947 - Verbale n. 6

Promontorio di Portofino nella zona compresa:

torrente Recco a Recco, la strada statale Aurelia dal ponte sul torrente Recco fino allo sbocco della Galleria di Ruta, dalla Galleria di Ruta alla Chiesa di San Lorenzo compresa una striscia di terreno a nord di m. 50, dalla Chiesa di San Lorenzo per la via secondaria vicinale di San Gioacchino e per la strada comunale della Croce e della Rimessa sino alla confluenza di quest'ultima con la statale Aurelia, quindi dalla strada comunale Costa dei Merelli, e dalla strada comunale Oriundo e strada vicinale del Tombeo e strada comunale di San Lorenzo sino alla confluenza di questa con la strada Aurelia e da questo sino al ponte sul torrente Boate in comune di Rapallo e da questo torrente fino al mare.

MINISTERO DELLA EDUCAZIONE NAZIONALE

AMMINISTRAZIONE DEI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITÀ

1234

Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le Antichità e le Belle Arti;

Sulla richiesta del Ministero della Educazione Nazionale io sottoscritto messo comunale di GAGLIANICO PROV. DI VERCELLI

ho notificato al Signor Conte Carlo Felice Trossi per conto della Soc. Cervara
in Gaglianico
che la Chiesa ed il Convento della Cervara in S. Margherita Ligure
(località Cervara)

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 12, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata legge e agli articoli 1, 2, 3 della legge 23 giugno 1912, n. 688.

E affinché abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rilasciato copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani div. del Sig. Conte TROSSI
Cav. Carlo Felice

(Data) Gaglianico, 14 aprile 1937_XV°

IL MESSO COMUNALE



Arturo Caradino




PER COPIA CONFORME



IL SOPRINTENDENTE

Clara P. Devoti



P.T.C.P. ASSETTO INSEDIATIVO - SCALA 1:25000

Sezione III - Nuclei Isolati - NI

Art. 39


Nuclei Isolati - Regime normativo di CONSERVAZIONE (NI-CE)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, sia in considerazione degli elevati valori di qualità e di tipicità del complesso architettonico urbanistico e dei singoli elementi che lo costituiscono, sia per essere la struttura urbanistica dell'insediamento chiusa e definita anche nei rapporti con l'intorno immediato, si rende necessario subordinare ogni intervento, indipendentemente dalla sua motivazione, al rispetto dei valori predetti.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di conservare i caratteri formali e strutturali propri dell'insediamento e dei suoi rapporti con l'intorno - quali l'impianto urbano, il tessuto edilizio, le emergenze monumentali, i profili salienti, le forme di utilizzazione delle aree adiacenti e di quelle comunque in diretta connessione visiva con il nucleo in quanto agli stessi si riconosce un elevato valore paesistico, storico, ambientale e di tipicità.
3. Sono pertanto vietati tutti gli interventi, tanto sugli edifici esistenti quanto di nuova edificazione, che alterino i caratteri sopra indicati.
4. Per far fronte ad eventuali carenze nello stato di urbanizzazione del nucleo, che siano tali da pregiudicare la qualità stessa dell'ambiente e le condizioni di vita degli abitanti, possono essere consentiti gli interventi necessari al miglioramento della situazione esistente, purché definiti nell'ambito di uno strumento urbanistico attuativo i cui elaborati tecnico-progettuali consentano di affrontare e risolvere organicamente le carenze individuate, nel rispetto di quanto prescritto nei precedenti commi.
5. Agli effetti del comma precedente gli strumenti urbanistici attuativi ivi previsti sono soggetti, ai sensi dell'art. 24, primo comma, della Legge 28.2.1985 n° 47, ad approvazione regionale ancorché assunti sotto forma di Piani di Recupero, in ragione della ristrutturazione urbanistica che i relativi interventi comportano.

Art. 40

Nuclei Isolati - Regime normativo di MANTENIMENTO (NI-MA)

1. Tale regime si applica a quei nuclei che presentano una ben definita caratterizzazione e un inserimento paesistico tali da consentire un giudizio positivo sulla situazione complessiva in atto, non suscettibile peraltro di essere compromesso dalla modificazione di singoli elementi che concorrono alla sua definizione.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente immutata l'immagine complessiva dell'insieme costituito dal nucleo e dal suo intorno.
3. Sono pertanto consentiti esclusivamente interventi che non incidano in misura apprezzabile sui caratteri formali e strutturali propri dell'insediamento che ne connotano l'assetto e l'immagine.
4. Per far fronte ad eventuali carenze nello stato di urbanizzazione del nucleo, con particolare riferimento all'accessibilità ed ai parcheggi, che siano tali da pregiudicare la qualità stessa dell'ambiente o le condizioni di vita degli abitanti, possono essere consentiti interventi anche relativamente più incidenti sull'assetto dell'insediamento.



0 76 152 228 304 m

Scala 1:5000

Data: 2023/12/01

P.T.C.P.

P.T.C.P. INSEDIATIVO . - SCALA 1:5000

Sezione IX - Manufatti Emergenti - ME
e Sistemi di Manufatti Emergenti - SME

Art. 57

Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)

1. Tale regime disciplina gli interventi nelle aree che, configurandosi come contesto immediato di un manufatto di riconosciuto interesse storico e/o paesistico, ne costituiscono l'essenziale ambito di rispetto.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di conservare ovvero di ripristinare le condizioni per l'identificazione del manufatto e per una corretta lettura dei suoi rapporti con il contesto, tanto sotto il profilo percettivo quanto sotto quello storico-documentale.
3. Negli ambiti individuati nella cartografia di Piano con riferimento ogni singolo manufatto non sono consentiti interventi di nuova edificazione nonché ogni altra incisiva alterazione dello stato dei luoghi se non previa elaborazione di uno Studio Organico d'Insieme che ne documenti la compatibilità con gli obiettivi sopra indicati.
4. Qualora nella cartografia di Piano la presenza del manufatto emergente sia segnalata mediante l'apposito simbolo grafico, è da intendersi come area di rispetto l'ambito le cui alterazioni sono suscettibili di incidere sugli obiettivi enunciati al secondo comma.
5. Nel caso di manufatti identificati nella cartografia di Piano come sistema, le indicazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla riconoscibilità delle relazioni intercorrenti tra i singoli componenti del sistema stesso ai fini del loro rispetto.

Sezione X - Colture Agricole - COL

Art. 58

Generalità

1. Il Piano, pur non disciplinando le modalità di esercizio delle attività agricole, interferisce con le stesse nei casi in cui comportino la realizzazione di edifici, impianti ed infrastrutture, in quanto per tali opere valgono le pertinenti norme relative all'assetto insediativo.
2. Per quanto concerne l'estensione delle aree che possono essere interessate a tali attività, il Piano non pone limitazioni all'interno delle zone appositamente indicate con la sigla COL nella cartografia dell'assetto vegetazionale, mentre nelle restanti parti del territorio eventuali modificazioni dello stato attuale sono subordinate alla verifica di compatibilità con gli obiettivi definiti per l'assetto vegetazionale.
3. E comunque vietato costruire nuovi impianti di serre nelle zone sottoposte al regime normativo di CONSERVAZIONE degli assetti insediativo e geomorfologico.

Art. 59



P.T.C.P. ASSETTO GEOMORFOLOGICO - SCALA 1:25000

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO

Sezione I - Generalità

Art. 62

Regimi normativi


1. Le indicazioni di cui all'art. 5 assumono, secondo le diverse finalità perseguite dal Piano per l'assetto geomorfologico delle singole parti del territorio regionale, la denominazione di "Conservazione", "Mantenimento", "Consolidamento", "Modificabilità" di tipo A e di tipo B, e "Trasformazione".

Sezione II - Disposizioni particolari

Art. 63

Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio nelle quali l'elevato valore paesistico-ambientale dell'insieme deriva in misura determinante dalla presenza di emergenze geomorfologiche e/o idrogeologiche che, singolarmente o complessivamente considerate, si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità, anche sotto il profilo della loro identificazione.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di garantire la tutela dei valori emergenti, siano essi espressione di uno stato di sostanziale equilibrio ovvero di processi evolutivi naturali in atto.
3. Sono pertanto vietati quegli interventi che, in misura apprezzabili alterino l'assetto idro-geo-morfologico o incidano sui dinamismi naturali ovvero che compromettano i rapporti visivi delle emergenze con il contesto d'ambito, con la sola eccezione di quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica.



P.T.C.P. ASSETTO VEGETAZIONALE - SCALA 1:25000


TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 90
Vincoli ex legge 1497/1939

1. Il presente Piano ha valore di Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di cui all'articolo 1 bis dei D.L. 27 giugno 1985 n° 312 come convertito nella legge 8 agosto 1985 n° 431.
2. Agli effetti dell'obbligo di autorizzazione previsto dall'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939 n° 1497 e successive modificazioni, restano fermi i vincoli imposti a norma di essa.
3. Dall'entrata in vigore del presente Piano sono abrogate le disposizioni dei Piani Territoriali Paesistici di Nervi-S. Ilario e del Promontorio di Portofino approvati con Decreti del Ministro della Pubblica Istruzione rispettivamente in data 4 luglio 1953 e 3 giugno 1958.

Art. 90 bis
Parchi, riserve naturali, aree protette,
sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale


1. Per le parti di territorio incluse nei parchi, nelle riserve naturali, nelle aree protette e nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale istituiti dalle rispettive leggi regionali emanate prima dell'entrata in vigore del presente piano, le disposizioni dei P.T.C.P. operano soltanto in quanto più restrittive delle specifiche norme che le riguardano.



Z.S.C. PARCO PORTOFINO - IT1332603



ZONA 10 (RISPETTO ASSOLUTO) P.R.G.1974 - SCALA 1:5000




Scala 1:5000

Data: 2023/12/01

VINCOLI NATURALISTICI

VINCOLI NATURALISTICI - SCALA 1:5000



PIANO PARCO PORTOFINO - ZONA D2 - SCALA 1:5000

insediamenti.

4. La normativa di Piano si articola nel modo seguente:

a) D1-Portofino – D1-Paraggi (Comune di Portofino): in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 6 del 13 marzo 2018, la disciplina degli interventi è demandata agli strumenti urbanistici generali del Comune di Portofino in vigore, nonché alle corrispondenti previsioni di livello locale e di livello puntuale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria; l'adozione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti, generali e parziali, come previsto dal successivo Art. 15 comma 2, deve essere sottoposta al preventivo parere vincolante dell'Ente Parco.

Fino all'approvazione del nuovo P.U.C. da parte dell'Amministrazione Comunale, rimangono in vigore le norme di cui all'art. 23 del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio previsto dall'art. 4 comma 3 delle presenti norme.

A seguito dell'approvazione del suddetto P.U.C. eventuali interventi da realizzarsi nell'ambito di procedura di S.U.A., rimangono soggetti alla stipula di apposita Convenzione, come specificato nel precedente art. 4 comma 12.

b) D1 – Paraggi (Comune di Santa Margherita Ligure), D1 - S. Rocco, D1 - Mortola e D1-Porto Pidocchio (Comune di Camogli): in queste zone sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16. Per dette aree D1, come individuate nella cartografia di Piano, i suindicati Comuni di Camogli e Santa Margherita Ligure, d'intesa con l'Ente parco, adottano un S.O.I. esteso all'intero comprensorio, inerente la razionalizzazione della viabilità, degli accessi e degli spazi ad uso pubblico, gli arredi, le sistemazioni a verde, gli impianti tecnici.

In particolare per l'area di Porto Pidocchio dovrà essere previsto l'adeguamento ed il miglioramento delle dotazioni igieniche, di sicurezza e di arredo dell'approdo, dei percorsi e delle aree attigue, prevedendo di dotare l'area di tutte le necessarie strutture ed attrezzature a servizio della fruizione, dei residenti e delle attività economiche e nel contempo la riqualificazione complessiva del sito sotto il profilo paesistico-ambientale.

Per le eventuali porzioni di aree che, pur incluse nella zona D1, presentino caratteristiche di tipo agricolo o forestale, se debitamente individuate dai regolamenti previsti all'art. 4, il Piano consente gli interventi di cui alla zona C1 con le modalità stabilite nell'art.9.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti a seguito di rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco, se ed in quanto dovuto ai sensi dell'art. 21 della l.r. 12/1995.

Il regolamento di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), individuerà i casi di rilascio di nulla osta semplificato ai sensi della l.r. 29/2001, in particolare, negli interventi sopradetti che, secondo la vigente normativa, possono essere realizzati mediante la sola comunicazione di inizio lavori o tramite denuncia di inizio attività "DIA", a condizione che copia della documentazione venga trasmessa per conoscenza anche all'Ente Parco, che siano puntualmente rispettate le prescrizioni di dettaglio contenute nel regolamento stesso e che non vengano modificati l'aspetto esteriore dell'edificio, le sue parti strutturali, la destinazione d'uso, le sistemazioni esterne

ARTICOLO 12 – AREE DI SVILUPPO- D2

1. Il Piano individua quali aree di sviluppo ai sensi della l.r. 12/1995, art. 20 le seguenti mete e strutture del turismo storico: Albergo Portofino Vetta, Hotel Cenobio dei Dogi, Hotel Splendido, Covo di Nord Est; il complesso monumentale della Cervara e il borgo di S. Fruttuoso di Capodimonte.

2. L'Albergo Portofino Vetta, l'Hotel Cenobio dei Dogi, l'Hotel Splendido, il Covo di Nord Est costituiscono gli insediamenti turistici di maggior pregio all'interno del Parco per la loro consolidata tradizione e la eccezionalità dei luoghi in cui sono collocati. Ad essi si affianca oggi il complesso di valore storico-monumentale dell'abbazia della Cervara, recuperato per lo svolgimento di eventi culturali, manifestazioni e convegni. Gli obiettivi prioritari del Piano sono finalizzati al mantenimento

delle caratteristiche di qualità delle strutture esistenti, promuovendo gli opportuni interventi di riqualificazione e valorizzazione delle potenzialità turistiche, culturali e di immagine, proprie di ciascun insediamento, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dell'area nella quale i manufatti sono situati.

3. Nelle suddette strutture sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16. Eventuali altri interventi, finalizzati alla razionalizzazione o al potenziamento delle attrezzature di servizio e funzionali al miglioramento dell'offerta turistico-ricettiva, potranno essere proposti mediante specifici strumenti urbanistici attuativi previsti dall'art. 19 della l.r. 12/1995, corredati da un piano aziendale di sviluppo che ne dimostri l'esigenza, nel rispetto della destinazione alberghiera tradizionale per quanto riguarda l'Albergo Portofino Vetta, il Cenobio dei Dogi e l'Albergo Splendido, della attuale destinazione per il covo di Nord Est nell'ambito della proprietà a valle della strada provinciale per Portofino, e di una destinazione polifunzionale turistico-culturale e congressuale per il complesso della Cervara. Gli interventi previsti per il complesso monumentale della Cervara saranno subordinati a uno S.U.A. la cui convenzione disciplinerà anche l'uso pubblico della struttura.

L'area di sviluppo di Portofino Vetta comprende due sottozone: Albergo Portofino Vetta, per la quale si applicano le previsioni di cui al presente articolo, e Antenne, per la quale si applicano le previsioni indicate nella scheda relativa alla specifica area di progetto per la fruizione.

4. Il borgo di S. Fruttuoso rappresenta una delle più note mete turistiche del parco. Gli interventi in tale ambito sono individuati nel progetto di recupero paesistico-ambientale elaborato dall'Ente Parco ai sensi della l.r. n. 26 dell'11/09/1992 ed approvato nell'ambito dell'Accordo di programma stipulato in data 6/11/1996 e s.m.

5. Il Piano, nell'ambito interessato, conferma i seguenti obiettivi del progetto di recupero paesistico-ambientale:

- a) miglioramento dei modi di fruizione (accessibilità dal mare e percorribilità interna) razionalizzando i flussi dei visitatori;
- b) riqualificazione complessiva del Borgo e delle attigue superfici agricole sia per gli aspetti di riordino urbanistico-edilizio e tipologico-architettonico sia per quelli di tutela ambientale;
- c) sviluppo delle attività tradizionali ed in particolare di quelle agricole nonché di attività ecocompatibili che favoriscano la residenza continuativa e la rivitalizzazione del borgo;

6. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di Programma stipulato il 6/11/1996 tra la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Camogli e l'Ente parco di Portofino e dell'art. 27, comma 6 della L. 142/90, la vigilanza sulla realizzazione delle opere previste dal progetto e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata dal Collegio di Vigilanza, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente. L'Ente parco a completamento dell'intervento di recupero dell'edificato promuove il recupero dell'annesso fondo agricolo, compresi i rustici presenti, d'intesa con la proprietà, prevedendo incentivi anche per la ripresa della coltivazione delle altre proprietà private.

7. Nell'ambito del Borgo di San Fruttuoso, fermo restando quanto previsto nel progetto di recupero di cui al precedente comma 6, sono comunque ammessi gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16, nel rispetto dei medesimi limiti di cui ai precedenti art. 9, comma 3, lettera a) e 10, comma 6 delle presenti Norme.

8. Per le eventuali porzioni di aree che, pur incluse nella zona D2., presentino caratteristiche di tipo agricolo e forestale, se debitamente individuate dai regolamenti previsti all'art. 4, il Piano consente gli interventi di cui alla zona C1 con le modalità stabilite nell'art. 9.

ARTICOLO 13 - NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

1. All'interno del Parco, fatto comunque salvo quanto espressamente consentito dalle norme e dalle specifiche previsioni del presente Piano e fermi i divieti stabiliti dalla legislazione vigente e dai